

***Linee guida concernenti l'uso del nome, dell'acronimo, dei loghi e dei
nomi di dominio Internet e
la concessione dei patrocini dell'UNESCO
e della Commissione Nazionale Italiana
per l'UNESCO***

Approvate in via definitiva dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO
il 24 marzo 2010.

SOMMARIO

LINEE GUIDA CONCERNENTI L'USO DEL NOME, DELL'ACRONIMO, DEI LOGHI E DEI NOMI DI DOMINIO INTERNET E LA CONCESSIONE DEI PATROCINI DELL'UNESCO E DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO.....	5
PARTE I.....	5
NOME, ACRONIMO, EMBLEMA, ALTRI SIMBOLI E NOMI DI DOMINIO INTERNET DELL' UNESCO E DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO.....	5
TITOLO I	5
Disposizioni generali	5
Capo I	5
ART. 1.....	5
Oggetto.....	5
ART. 2.....	5
Definizioni.....	5
ART. 3.....	6
Diritto di utilizzare nome, acronimo, logo congiuntamente o disgiuntamente nomi di dominio Internet dell'UNESCO.....	7
TITOLO II	7
Forme di utilizzo e autorizzazioni	7
Capo I	7
ART. 4.....	7
Forme d'utilizzo.....	7
ART. 5.....	8
Registrazione e utilizzo dei nomi di dominio Internet.....	8
ART. 6.....	8
Politiche relative ai nomi di dominio combinati.....	8
ART. 7.....	8
Poteri degli organi dell'UNESCO e delle commissioni nazionali e competenze specifiche all'autorizzazione.....	8
ART. 8.....	10
Casi di utilizzo improprio o non autorizzato del nome, dell'acronimo congiuntamente o disgiuntamente del logo dell'UNESCO e loro protezione.....	10
ART. 9.....	10
Tipi di autorizzazione concesse dall'UNESCO.....	10
ART. 10.....	11
Criteri, condizioni e obiettivi delle autorizzazioni.....	11
TITOLO III	12
Patrocini	12
Capo I	12
ART. 11.....	12
Definizione.....	12
Capo II	13
ART. 12.....	13
Ipotesi di concessione.....	13
ART. 13.....	13
Patrocinio per attività che rivestono una notevole importanza internazionale o regionale.....	13
ART. 14.....	13
Patrocinio per attività di dimensione nazionale o sotto-regionale.....	13
ART. 15.....	14
Patrocinio di pubblicazioni esterne o di opere cinematografiche e audiovisive.....	14
ART. 16.....	14
Criteri per la concessione del patrocinio UNESCO.....	14
ART. 17.....	15
Protezione in territorio italiano.....	15
Capo III	15
ART. 18.....	15
Condizioni per la concessione dei patrocini della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.....	15
ART. 19.....	16
Criteri applicabili a tutte le attività per le quali si richiede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.....	16
ART. 20.....	16
Organi competenti e termini perentori per la concessione del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.....	16
ART. 21.....	17
Criteri di compilazione della domanda di concessione del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.....	17

TITOLO IV	18
Accordi contrattuali ed uso commerciale	18
Capo I	18
ART. 22.....	18
Condizioni per la validità dell'accordo contrattuale.....	18
ART. 23.....	18
Accordi diversi da quelli concernenti attività di raccolta di fondi.....	18
ART. 24.....	18
Accordi contrattuali che riguardano attività di raccolta di fondi da parte di soggetti diversi dall'UNESCO.....	18
ART. 25.....	19
Uso commerciale del nome, dell'acronimo, del logo e/o di un nome di dominio internet dell'UNESCO.....	19
Capo II	19
ART. 26.....	19
Accordi contrattuali.....	19
ART. 27.....	20
Uso commerciale del logo, dei nomi di dominio internet della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.....	20
PARTE II	21
UTILIZZO DI ALTRI SIMBOLI E LOGHI DELL'UNESCO E DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'UNESCO	21
TITOLO V	21
Uso del logo del Patrimonio Mondiale	21
Capo I	21
ART. 28.....	21
Definizione.....	21
ART. 29.....	22
Organi e competenze.....	22
ART. 30.....	22
Ipotesi di utilizzo del logo.....	22
ART. 31.....	23
Criteri per le targhe commemorative dell'iscrizione del bene alla lista del Patrimonio Mondiale e loro realizzazione.....	23
ART. 32.....	24
Criteri di decisione per la concessione del logo.....	24
ART. 33.....	24
Uso commerciale del logo.....	24
ART. 34.....	25
Partenarati con sponsors (Sponsorship).....	25
ART. 35.....	26
Responsabilità.....	26
Capo II	26
ART. 36.....	26
Autorizzazione delle autorità nazionali.....	26
ART. 37.....	27
Autorizzazioni che necessitano un controllo della qualità e del tenore.....	27
ART. 38.....	28
Diritto degli Stati parte di esercitare un controllo di qualità.....	28
TITOLO VI	29
Utilizzo del logo UN DESD	29
Capo I	29
ART. 39.....	29
Definizione.....	29
ART. 40.....	29
Forme di utilizzo del logo UN DESD.....	29
ART. 41.....	30
Uso del logo UN DESD per informazione.....	30
ART. 42.....	30
Uso del logo UN DESD per attività di raccolta di fondi.....	30
ART. 43.....	31
Uso del logo UN DESD da parte di soggetti commerciali.....	31
ART. 44.....	32
Responsabilità.....	32
ART. 45.....	32
Forme di disponibilità del logo UN DESD.....	32
ART. 46.....	32
Richiesta di informazioni sul logo UN DESD.....	32
TITOLO VII	33
Riconoscimento con attribuzione e utilizzo del logo italiano DESS	33
Capo I	33

ART. 47.....	33
Definizione	33
ART. 48.....	33
Autorizzazione all'uso del logo DESS	33
ART. 49.....	34
Soggetti autorizzati a richiedere il riconoscimento con assegnazione del logo DESS.....	34
ART. 50.....	34
Attività, scopi e finalità di utilizzo	34
ART. 51.....	35
Modalità di richiesta del riconoscimento.....	35
ART. 52.....	35
Criteri e tempi per la concessione del riconoscimento e assegnazione del logo italiano DESS.....	36
ART. 53.....	37
Protezione, controllo e revoca	37
DISPOSIZIONI FINALI	37
ART. 54.....	37
Foro competente	37
ART. 55.....	38
Altri loghi dell'UNESCO	38
ART. 56.....	38
Procedure interne alla Commissione Nazionale Italiana. Silenzio-Assenso	38

Linee guida concernenti l'uso del nome, dell'acronimo, dei loghi e dei nomi di dominio Internet e la concessione dei patrocinii dell'UNESCO e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

PARTE I

Nome, acronimo, emblema, altri simboli e nomi di dominio internet dell'UNESCO e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

ART. 1

Oggetto

1. Le presenti Linee guida stabiliscono direttive sull'utilizzo in Italia del nome, dell'acronimo, dell'emblema, degli altri simboli e dei nomi di dominio internet dell'UNESCO, della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e di alcuni loro programmi.
2. Parimenti stabiliscono le direttive per la richiesta e la concessione dei patrocinii dell'UNESCO e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
3. Le presenti Linee guida sono emanate in applicazione delle “*Direttive concernenti l'utilizzo del nome, dell'acronimo, dell'emblema e dei nomi di dominio internet dell'UNESCO*” approvate dalla Conferenza Generale dell'UNESCO nella sua 34ma sessione con la Risoluzione 34 C/86.
4. Le presenti Linee guida resteranno in vigore fino all'emanazione di un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.


ART. 2

Definizioni

1. Il nome ufficiale e completo dell'UNESCO è: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questo nome può essere tradotto in tutte le lingue.

2. L'acronimo è costituito dalle iniziali del nome completo in inglese: UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Esso può essere scritto in tutti i caratteri del mondo.

3. L'emblema ufficiale, definito anche logo, è il seguente:



4. Il nome di dominio Internet dell'Organizzazione è « unesco.org ».

5. Il nome ufficiale della Commissione Nazionale è Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Esso può essere tradotto, nella corrispondenza e negli atti ufficiali, nelle lingue ufficiali dell'Organizzazione (Inglese, Francese, Spagnolo, Russo, Arabo e Cinese).

6. L'acronimo della Commissione Nazionale Italiana è: CNI UNESCO. Esso è tradotto in inglese: INC UNESCO e in francese: CNI UNESCO.

7. L'emblema ufficiale, definito anche logo, della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è il seguente:



8. Il nome di dominio Internet della Commissione Nazionale Italiana è: « unesco.it ».

9. D'ora in avanti nelle presenti linee guida l'emblema dell'UNESCO e quello della Commissione Nazionale Italiana sono denominati «logo».

ART. 3

Diritto di utilizzare nome, acronimo, logo congiuntamente o disgiuntamente nomi di dominio

Internet dell'UNESCO

1. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO ha il diritto di utilizzare separatamente o congiuntamente senza previa autorizzazione il nome, l'acronimo, il logo ed i nomi di dominio Internet dell'UNESCO nelle forme stabilite dalla Risoluzione 34 C/86.

TITOLO II

Forme di utilizzo e autorizzazioni

Capo I

ART. 4

Forme d'utilizzo

1. I casi e le forme di autorizzazione da parte degli Organi Direttivi dell'UNESCO sono stabiliti dalle Direttive allegate alla Risoluzione 34 C/86 al capo III, punti 1.1 e 2.1, c.2.
2. Il logo e gli altri simboli dell'UNESCO devono essere riprodotti senza alcuna alterazione, in maniera conforme ai canoni grafici elaborati dal Segretario dell'Organizzazione, nei termini previsti dal capo II, punto 1 della Risoluzione 34 C/86 (Allegato 1).
3. Il logo dell'UNESCO può essere utilizzato anche come "logo misto" associandolo ad altri loghi, congiuntamente o disgiuntamente, con emblemi secondari di programmi intergovernativi, di altri organismi o di eventi specifici.
4. Per rendere il legame con l'UNESCO preciso e concreto, il logo misto include, ogni qual volta sia possibile, una frase o una indicazione che descriva in che modo l'evento o l'ente ai quali il secondo logo si riferisce sia associato all'emblema UNESCO.

ART. 5

Registrazione e utilizzo dei nomi di dominio Internet

1. A livello internazionale le estensioni generiche (gTLD) rinviano verso il solo nome di dominio internazionale attivo dell' UNESCO: "unesco.org". Il sito Internet dell'Organizzazione, che corrisponde a questo indirizzo, è gestito dal Segretariato dell'UNESCO. Soltanto un funzionario del Segretariato, debitamente abilitato dal Direttore Generale dell'UNESCO, è autorizzato a registrare i nomi di dominio sotto le estensioni generiche, sia già esistenti che future.
2. A livello nazionale le estensioni nazionali (ccTLD) costituiscono un'opportunità per manifestare la presenza dell'UNESCO in ogni paese. Al fine di evitare la registrazione da parte di terzi, i nomi di dominio Internet devono, ogni volta che sia possibile, essere registrati dalle Commissioni Nazionali con le estensioni e sotto-estensioni nazionali e rinviare al sito Internet della commissione nazionale, qualora esista, o verso il sito "unesco.org".

ART. 6

Politiche relative ai nomi di dominio combinati

1. Poiché le possibilità di registrare i nomi di dominio Internet associando le sei lettere del nome UNESCO con qualsiasi altro nome o carattere sono illimitate, l'Organizzazione e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO non riconoscono ufficialmente alcun sito attivo con questi domini.
2. Il Segretariato dell'UNESCO e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO adottano le diligenze necessarie per impedire a terzi, non espressamente autorizzati, la registrazione e l'utilizzo di questi nomi di dominio combinati.
3. E' incoraggiata l'attribuzione dei nomi ufficiali di dominio a soggetti o progetti collegati con il Segretariato dell'UNESCO e con la Commissione Nazionale Italiana.

ART. 7

Poteri degli organi dell'UNESCO e delle commissioni nazionali e competenze specifiche all'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'utilizzo del nome, dell'acronimo, del logo, degli altri simboli e dei nomi di dominio internet dell'UNESCO è concessa dalla Conferenza Generale e dal Consiglio Esecutivo.

Tuttavia, nei casi previsti dalla Risoluzione 34 C/86 e a condizione che i criteri e le condizioni fissate nelle direttive siano rispettati, l'autorizzazione può essere concessa anche dal Direttore Generale dell'UNESCO o dalle commissioni nazionali.

2. Il Direttore Generale autorizza l'uso del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO nei seguenti casi:

- a) per la concessione del patrocinio UNESCO ad attività specifiche, quali, ad esempio, attività cinematografiche, altre produzioni audiovisive, pubblicazioni, congressi, riunioni e conferenze, premi ed altri eventi nazionali ed internazionali;
- b) per la nomina di ambasciatori di buona volontà e di altre personalità che promuovono l'Organizzazione e i suoi programmi;
- c) per la conclusione di intese, come quelle stipulate nel quadro di partenariati con soggetti privati o della società civile, di accordi di coedizione o di coproduzione o di contratti con personalità e professionisti;
- d) per utilizzo commerciale previsto dal capo III punto 2.1.3 della Risoluzione 34 C/86 e dall'art. 25 delle presenti linee guida.

3. Le commissioni nazionali possono autorizzare l'uso del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO nel quadro di patrocini da esse concessi e di accordi da esse conclusi nell'ambito del territorio nazionale.

4. In particolare nei casi e nelle forme indicati dalle Direttive approvate con la Risoluzione 34 C/86, la Commissione Nazionale Italiana è delegata ad autorizzare l'utilizzo del nome, dell'acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO, nell'estensione nazionale, da parte di altri soggetti italiani e nel territorio italiano. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO non può cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare il nome, l'acronimo, il logo e i nomi di dominio Internet dell'UNESCO.

5. Le commissioni nazionali possono ugualmente autorizzare l'uso separato o congiunto del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO a livello nazionale per le entità nazionali appartenenti a:

- programmi intergovernativi (quali, ad esempio, le riserve della biosfera e i comitati nazionali)
- reti di programma (quali, ad esempio, le scuole associate e le cattedre UNESCO)
- organi nazionali di movimenti di club, centri, associazioni per l'UNESCO. In questi casi l'uso è concesso soltanto sotto forma di logo misto che deve specificare il nome del soggetto, del programma, rete o movimento coinvolti.

6. Le commissioni nazionali possono inoltre concedere l'uso ad enti pubblici territoriali o a loro consorzi o reti che svolgano attività unescane e/o promosse dall' UNESCO.

7. Le commissioni nazionali possono fissare limiti temporali alle autorizzazioni concesse e procedere a periodiche revisioni di esse. In caso di violazioni delle condizioni prescritte le commissioni nazionali hanno la facoltà ritirare le autorizzazioni concesse.

ART. 8

Casi di utilizzo improprio o non autorizzato del nome, dell'acronimo congiuntamente o disgiuntamente del logo dell'UNESCO e loro protezione

1. Il Direttore Generale vigila sul rispetto delle condizioni e delle modalità di utilizzo improprio o non autorizzato del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO e loro protezione e assume le diligenze del caso ove si verifichi l'utilizzo improprio e non autorizzato.

2. I casi di utilizzo non autorizzato del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO sono segnalati al Direttore Generale dell'UNESCO per il tramite del Direttore dell'Ufficio delle norme internazionali e degli affari giuridici (DIR/LA) e del Direttore del Cabinet del Direttore Generale (DIR/ODG). Il DIR/LA esprime al Direttore Generale il proprio parere sulle misure da adottare in stretta collaborazione con ODG, ERC, BPI e, se del caso, con gli organi competenti dello o degli Stati membri interessati.

3. In Italia, i casi di utilizzo improprio o non autorizzato del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO vanno segnalati alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO che provvede ad attivare le procedure prescritte e le necessarie diligenze.

ART. 9

Tipi di autorizzazione concesse dall'UNESCO

1. L'UNESCO concede tre tipi di autorizzazione all'uso del nome, dell'acronimo e del logo:

1. in caso di concessione di patrocinio a un evento, un'attività o un progetto;
2. in caso di intese concluse dall' UNESCO con un'altra organizzazione o soggetti terzi per un'attività, un evento o un progetto specifici;
3. come riconoscimento a soggetti nazionali per la partecipazione a:

- a) programmi intergovernativi quali il “Man and the Biosphere Programme (MAB)”;
- b) programmi delle reti UNESCO quali le Scuole Associate (ASPnet), il DESS e le Cattedre UNESCO;
- c) movimenti dei Club, Centri e Associazioni UNESCO e loro attività.

2. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO concede l’autorizzazione all’uso del nome, dell’acronimo, del logo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO:

- a) in caso di concessione di patrocinio;
- b) in caso di intese concluse con altre organizzazioni o soggetti terzi;
- c) come riconoscimento per la partecipazione a programmi intergovernativi, della rete UNESCO o ad attività di movimenti di Club, Centri e Associazioni UNESCO.

ART. 10

Criteria, condizioni e obiettivi delle autorizzazioni

1. L’UNESCO, nell’accordare l’autorizzazione all’uso del nome, dell’acronimo e del logo, si basa su due criteri:

- a) la pertinenza dell’attività o dell’iniziativa rispetto agli obiettivi strategici e ai programmi UNESCO;
- b) il rispetto da parte dell’ente richiedente dei valori, dei principi e degli obiettivi dell’UNESCO.

L’utilizzo del nome, dell’acronimo e del logo deve conseguentemente essere conforme ai valori, ai principi e ai fini costituzionali dell’UNESCO e pertinente agli obiettivi strategici e ai programmi dell’Organizzazione.

2. L’autorizzazione all’uso del nome e del logo dell’UNESCO ha come obiettivi principali:

- a) incrementare la visibilità dell’UNESCO;
- b) valorizzarne le attività;
- c) proteggere il nome e il logo UNESCO da usi inappropriati e/o non autorizzati.

3. L’autorizzazione dell’UNESCO è concessa sempre dopo aver acquisito il parere delle commissioni nazionali competenti.

4. Nel caso le attività, eventi o progetti oggetto della richiesta di autorizzazione riguardino soggetti stranieri che operino in Italia o vengano svolti nel territorio di più Stati è necessario acquisire il parere di tutte le commissioni nazionali territorialmente competenti.

5. L'utilizzo del nome, dell'acronimo e del logo è oggetto di previa espressa autorizzazione scritta. Esso avviene in conformità alle modalità specificate nelle presenti Linee guida dal punto di vista della durata, della portata e dell'aspetto grafico.

6. Tutto il materiale pubblicitario inerente ad attività che hanno ricevuto l'autorizzazione all'uso del nome e del logo UNESCO in Italia è inviato per approvazione alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO prima di essere rivolto al pubblico. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO si riserva ogni diritto di azione in caso di mancato rispetto dei termini dell'autorizzazione.

TITOLO III

Patrocini

Capo I

ART. 11

Definizione

1. Il patrocinio è la forma più prestigiosa di sostegno che l'Organizzazione o la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO possono apportare a un evento o ad una manifestazione. Esso manifesta la volontà politica assolutamente discrezionale dell'Organizzazione o della Commissione Nazionale Italiana di appoggiare moralmente un'attività o un progetto.

2. Al patrocinio si collega la richiesta di autorizzazione all'uso del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO o della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, al fine di evidenziare l'appoggio morale dell'Organizzazione o della Commissione ad un'attività di cui esse non sono responsabili né sul piano finanziario né su quello giuridico.

Capo II

ART. 12

Ipotesi di concessione

1. Il patrocinio dell'UNESCO può essere concesso ad:
 - a) attività che rivestono una notevole importanza internazionale o regionale;
 - b) attività di dimensione nazionale o sub-regionale;
 - c) pubblicazioni esterne o opere cinematografiche e audiovisive.
2. Ognuna di queste ipotesi è sottoposta a condizioni e criteri specifici.

ART. 13

Patrocinio per attività che rivestono una notevole importanza internazionale o regionale

1. Ogni domanda per la concessione del patrocinio ad una attività che rivesta una notevole importanza internazionale o regionale è indirizzata e sottoposta all'attenzione del Direttore Generale dell'UNESCO.
2. L'attività, l'evento o la manifestazione per cui è richiesto il patrocinio UNESCO deve corrispondere ai criteri e alle condizioni stabiliti negli articoli 1.4 e III.2.1.1 delle Direttive approvate con la Risoluzione 34 C/86.
3. Ogni qualvolta il Direttore Generale autorizza l'utilizzo del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO, il blocco logo è utilizzato al posto dell'espressione "*Con il patrocinio dell'UNESCO*".

ART. 14

Patrocinio per attività di dimensione nazionale o sotto-regionale

1. Per le domande concernenti la concessione del patrocinio dell'UNESCO per attività di dimensioni nazionali o sotto-regionali (fatta eccezione per attività concernenti pubblicazioni esterne o opere cinematografiche e audiovisive), il Direttore Generale delega il suo potere di autorizzazione dell'uso del nome, dell'acronimo e del logo dell'UNESCO al Vice-Direttore generale del settore del programma pertinente.

2. Nel caso in cui il patrocinio sia concesso da un Vice-Direttore Generale, il logo è utilizzato congiuntamente con la formula “*Con il sostegno del Settore XXX dell’UNESCO*”.

ART. 15

Patrocinio di pubblicazioni esterne o di opere cinematografiche e audiovisive

1. Per le domande concernenti il patrocinio di pubblicazioni esterne o di opere cinematografiche e audiovisive, il Direttore Generale delega il potere di autorizzazione all’uso del nome, dell’acronimo e/o del logo UNESCO al Direttore dell’ufficio di informazione del pubblico (DIR/BPI).
2. Le modalità di utilizzo del logo nelle circostanze specificate al precedente comma 1 sono determinate dal DIR/BPI.

ART. 16

Criteri per la concessione del patrocinio UNESCO

1. La concessione del patrocinio UNESCO, nelle ipotesi elencate nei precedenti articoli, presuppone che:
 - a) la richiesta sia conforme alle disposizioni delle *Direttive concernenti l’uso del nome, dell’acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell’UNESCO* approvate dalla Risoluzione 34 C/86 ed in particolare ai principi generali menzionati agli articoli I.1.4 e III.2.1.1; **(Allegati 2-3)**
 - b) nei casi in cui le commissioni nazionali debbano essere consultate a tenore delle *Direttive concernenti l’uso del nome, dell’acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell’UNESCO*, esse abbiano espresso il loro parere;
 - c) sia stata effettuata, con la consulenza del BPI, una valutazione dei vantaggi e dei rischi, parte integrante della domanda, che ogni richiesta presenta per l’immagine e la reputazione dell’UNESCO;
 - d) nel caso in cui il patrocinio sia accordato per singole attività e per attività che si ripetono regolarmente, esso sia limitato nel tempo e nella durata.
2. Il sostegno apportato dall’UNESCO ad attività regolari deve essere disciplinato da un accordo che assicuri all’Organizzazione il diritto di esercitare un controllo di qualità sul progetto o

sull'iniziativa in questione durante tutta la sua durata e la possibilità di ritirare in ogni momento il suo patrocinio.

3. Le richieste di patrocinio da parte di soggetti italiani o per attività da svolgersi in Italia sono sempre presentate non meno di 120 giorni prima dell'inizio dell'attività o dell'evento o della realizzazione del prodotto per il tramite della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO che esprime il proprio parere in merito.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 3 costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

ART. 17

Protezione in territorio italiano

1. In Italia la tutela del nome, dell'acronimo e del logo dell'UNESCO sono competenza esclusiva della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO che, a tenore delle vigenti normative, assume le iniziative più opportune per evitarne l'abuso.

Capo III

ART. 18

Condizioni per la concessione dei patrocini della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

1. Il patrocinio non oneroso della Commissione Nazionale Italiana per l' UNESCO può, in linea di principio, essere accordato a tipi diversi di attività quali, ad esempio, congressi, riunioni e conferenze, opere dell'ingegno, manifestazioni nazionali e internazionali.

2. Il patrocinio non è, in via ordinaria, attribuibile a manifestazioni o realtà permanenti o che si ripetano periodicamente.

Non può inoltre essere attribuito ad attività che presentino potenziali variabilità non controllabili rispetto al momento della concessione.

Sono, d'ordinario, escluse dal patrocinio le opere di artisti viventi e/o i momenti espositivi delle stesse.

3. In linea di principio il patrocinio non può essere attribuito a corsi, master o attività formative o didattiche di qualsiasi livello, né a manifestazioni e celebrazioni politiche, religiose, sindacali o militari.

ART. 19

Criteri applicabili a tutte le attività per le quali si richiede il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l' UNESCO

1. Il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 46 e seguenti, è accordato tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) coinvolgimento attivo, collaborazione o presenza della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
- b) il fatto che si tratti di attività eccezionali di livello internazionale o nazionale che presentino la possibilità di un reale impatto sull'educazione, la scienza, la cultura o la comunicazione e che possano in maniera significativa contribuire alla visibilità dell'UNESCO;
- c) il fatto che i prodotti o le attività proposti per il patrocinio siano coerenti con la strategia a medio termine dell'UNESCO, col programma e budget vigenti al momento della domanda o siano direttamente collegati a programmi, progetti, manifestazioni, eventi, attività, pubblicazioni o prodotti unescani, quali, ad esempio, giornate o anni dedicati a specifiche tematiche;
- d) la presenza di adeguate garanzie professionali ed etiche per quanto riguarda i soggetti istanti e i responsabili dei programmi, progetti, manifestazioni, eventi, attività o prodotti patrocinati;
- e) la presenza di adeguate garanzie sull'attività proposta sotto i profili giuridico, finanziario e tecnico.

ART. 20

Organi competenti e termini perentori per la concessione del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l' UNESCO

1. Il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è accordato esclusivamente per iscritto dal Presidente o, in caso di urgenza o di assenza o impedimento, da uno dei Vice-

presidenti o in caso di urgenza e di loro assenza o impedimento, contemporanei a quelli del Presidente, dal Segretario Generale.

2. Il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è richiesto per iscritto al Presidente della Commissione Nazionale almeno 60 giorni prima della manifestazione. Il mancato rispetto dei termini sopra previsti costituisce motivo di irricevibilità della domanda.

3. La richiesta è presentata dai responsabili organizzativi o dai promotori dell'evento per il quale si richiede il patrocinio.

ART. 21

Criteria di compilazione della domanda di concessione del patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

1. La richiesta scritta di patrocinio sarà accompagnata da:

- a. una scheda sintetica, il cui formulario è allegato alle presenti Linee guida e reperibile all'indirizzo internet www.unesco.it/... (Allegato 4)
- b. un'accurata descrizione contenente tutti i dati relativi al programma, al luogo, alla data e alla durata della manifestazione o dell'evento per cui si richiede il patrocinio;
- c. un dettagliato bilancio della manifestazione che chiarisca la finalità profit o non-profit, le fonti di finanziamento, le forme di rendicontazione previste e i destinatari di eventuali proventi della manifestazione nel caso in cui la domanda non provenga da enti pubblici o istituzioni, (quali, ad esempio, università);
- d. nel caso non si tratti di Ente pubblico, una copia dello statuto o dell'atto costitutivo dell'organizzazione o dell'ente richiedente;
- e. la specificazione delle azioni di comunicazione previste e delle forme di visibilità attribuite alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e ai suoi simboli;
- f. la sottoscrizione della dichiarazione di impegno a sottoporre alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO tutto il materiale pubblicitario relativo all'evento prima della stampa e della divulgazione al pubblico. Il formulario della dichiarazione è allegato alle presenti Linee guida e reperibile all'indirizzo internet: www.unesco.it/...(Allegato 5)
- g. l'impegno a fornire una dettagliata relazione sugli esiti della manifestazione;
- h. gli strumenti di *feed-back* della manifestazione previsti e gli indicatori assunti.

TITOLO IV

Accordi contrattuali ed uso commerciale

Capo I

ART. 22

Condizioni per la validità dell'accordo contrattuale

1. Ogni intesa, conclusa dal Segretariato e implicante una associazione esplicita tra l'UNESCO e organismi esterni, include una clausola standard che stabilisce che ogni uso del nome, dell'acronimo o del logo è soggetta a previa approvazione in forma scritta.
2. L'autorizzazione data nel quadro di accordi è limitata al contesto dell'attività indicata.

ART. 23

Accordi diversi da quelli concernenti attività di raccolta di fondi

1. Nel caso di intese che implicano l'utilizzo del nome, dell'acronimo e/o del logo dell' UNESCO (per es. nel caso di partenariato con settori privati o con la società civile che non concernono attività di raccolta di fondi , di accordi di coedizione o coproduzione o di contratti con professionisti e personalità che sostengono l'Organizzazione) il Direttore Generale delega al Vice-Direttore Generale (ADG) incaricato del settore di programma pertinente ad autorizzare l'uso del nome, dell'acronimo e/o del logo dell'UNESCO.

ART. 24

Accordi contrattuali che riguardano attività di raccolta di fondi da parte di soggetti diversi dall'UNESCO

1. Nel caso di accordi di partenariato che prevedano la raccolta di fondi da parte di soggetti terzi, il Direttore Generale dell'UNESCO delega l'autorizzazione all'uso del nome, dell'acronimo e/o del logo dell' UNESCO al Vice-Direttore Generale incaricato del settore delle relazioni esterne e della cooperazione (ADG/ERC). Questi applica le direttive concernenti la mobilitazione di fondi privati ai criteri di selezione dei potenziali partners a tenore della decisione 156 EX/9.4.

2. I documenti contrattuali relativi ai partenariati, di cui al precedente comma 1, includono una clausola del seguente tenore: *“Senza previa autorizzazione scritta dell’UNESCO, [il prestatore esterno] non può utilizzare il nome, l’acronimo e il logo per alcun fine”* che precisa, inoltre, la portata e le modalità grafiche dell’uso del logo.

3. Ogni autorizzazione concessa relativa ad accordi contrattuali deve comportare una formulazione specifica, figurante accanto al logo, che indichi l’attività o i programmi dell’UNESCO che sono coinvolti e la natura dell’associazione, quali ad esempio: *“In collaborazione con il Settore xxx dell’UNESCO”*, *“In partenariato con l’Ufficio xxx dell’UNESCO”*, o *“In sostegno al programma xxx dell’UNESCO”*.

ART. 25

Uso commerciale del nome, dell’acronimo, del logo e/o di un nome di dominio internet dell’UNESCO

1. La vendita di beni o servizi comportante l’uso del nome, dell’acronimo, del logo e/o di un nome di dominio Internet dell’UNESCO a scopo principalmente di lucro è considerata come “uso commerciale ai fini delle presenti Linee guida”.

2. Solo il Direttore Generale, nel quadro di specifici accordi contrattuali, è abilitato ad autorizzare l’uso a fini commerciali del nome, dell’acronimo e del logo dell’UNESCO, sia da soli, sia congiuntamente, sia in forma di logo misto.

3. Le domande di autorizzazione all’uso del nome, dell’acronimo e/o del logo dell’UNESCO a fini commerciali, comprese le domande ricevute dalle commissioni nazionali, sono trasmesse al Vice-Direttore Generale delle relazioni esterne e della cooperazione (ADG/ERC). Queste domande possono essere accettate dall’ADG/ERC soltanto previa approvazione del Direttore Generale.

Capo II

ART. 26

Accordi contrattuali

1. Ogni intesa, conclusa dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e implicante una associazione esplicita tra l’UNESCO e organismi esterni, deve includere una clausola standard che

sancisca che ogni uso del nome, dell'acronimo o del logo deve essere previamente approvato in forma scritta.

2. Rientrano in questa categoria di accordi, a titolo di esempio, le associazioni di partenariato con il settore privato o con la società civile, gli accordi di copubblicazione o coproduzione, i contratti con professionisti e personalità che sostengono l'Organizzazione, la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO o le attività unescane.

3. L'autorizzazione data nel quadro degli accordi, di cui ai precedenti commi 1 e 2, è limitata al contesto dell'attività indicata. Dall'accordo deve chiaramente comparire o una fornitura diretta di servizi o un finanziamento diretto alla Commissione o all'Associazione per la Commissione Nazionale UNESCO Italia, che renderà separatamente dal proprio bilancio le somme ricevute a titolo di sponsorizzazione, a tenore delle normative vigenti.

ART. 27

Uso commerciale del logo, dei nomi di dominio internet della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

1. L'uso del nome, del logo, dei nomi di dominio Internet della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO o il suo patrocinio, non sono in linea generale, concessi per attività commerciali o con scopo di lucro.

2. Eccezioni possono essere previste per attività o prodotti strettamente collegati alla strategia, ai principi, agli obiettivi, all'azione dell'UNESCO. La decisione spetta sempre alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Le decisioni sono assunte nelle forme previste dal Decreto Interministeriale 24 maggio 2007 n.4195 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero degli Affari Esteri il 4 giugno 2007.

PARTE II
**Utilizzo di altri simboli e loghi dell'UNESCO e della Commissione Nazionale
Italiana per l'UNESCO**

TITOLO V
Uso del logo del Patrimonio Mondiale

Capo I

ART. 28

Definizione

1. Il logo del Patrimonio Mondiale, costituito da un quadrato centrale, forma geometrica creata dall'uomo, e un cerchio, che rappresenta la natura, simboleggia l'interdipendenza dei beni culturali e naturali. Esso è una rappresentazione dei valori universali contenuti nella Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.
2. Il logo può essere rappresentato con qualsiasi colore in funzione dell'uso per cui è adottato, di condizioni tecniche e di considerazioni di carattere artistico. Esso deve sempre essere circondato dal seguente testo "WORLD HERITAGE. PATRIMOINE MONDIAL" Lo spazio occupato dall'espressione "PATRIMONIO MUNDIAL" può essere utilizzato per la traduzione nella lingua nazionale del paese in cui l'emblema è utilizzato. In Italia può essere utilizzata la dizione "PATRIMONIO MONDIALE".



3. Il logo simboleggia la Convenzione concernente la protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO del 1972. Esso è associato alla conoscenza della Convenzione da parte del pubblico e sottolinea la credibilità e il prestigio della Convenzione.
4. Le presenti Linee guida sono emanate in applicazione degli *Orientamenti destinati a disciplinare la messa in opera della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Mondiale* approvate con la

Decisione del Comitato Intergovernativo per la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, WHC.05/2 del 2 febbraio 2005.

ART. 29

Organi e competenze

1. Il Comitato del Patrimonio Mondiale è responsabile per determinare l'utilizzo del logo del Patrimonio Mondiale e le regole che lo disciplinano.
2. I principi e le regole sanciti nel presente titolo comprendono tutte le proposte di utilizzo del logo da parte dei seguenti organi:
 - a) Centro del Patrimonio Mondiale;
 - b) Ufficio dell'Informazione al pubblico – sezione delle Edizioni dell'UNESCO e altri uffici dell'UNESCO;
 - c) agenzie o commissioni nazionali incaricate di applicare la Convenzione in ogni Stato parte della Convenzione;
 - d) organismi responsabili per i beni del Patrimonio Mondiale;
 - e) altre parti contraenti, ed in particolare quelle che perseguono fini essenzialmente commerciali.

ART. 30

Ipotesi di utilizzo del logo

1. Il logo del Patrimonio Mondiale deve essere apposto in forma di logo misto assieme al logo dell'UNESCO in tutti i siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale e, in ogni caso, in maniera da non alterare il loro aspetto.
2. Per promuovere la Convenzione il logo del Patrimonio Mondiale deve essere utilizzato per tutti i progetti sostanzialmente associati con il lavoro della Convenzione, inclusi quelli già approvati e adottati in data precedente alla Decisione del 2 febbraio 2005.
3. Quando l'utilizzo non concerna un bene specifico del Patrimonio Mondiale, come nel caso di seminari generali o laboratori su questioni scientifiche o tecniche di conservazione, l'autorizzazione all'utilizzo può essere concessa unicamente su accordo espresso conformemente a quanto stabilito

dalle presenti Linee guida. Le domande per tali usi devono specificare le modalità in cui essi possono contribuire in maniera positiva alla valorizzazione della missione della Convenzione.

ART. 31

Criteria per le targhe commemorative dell'iscrizione del bene alla lista del Patrimonio Mondiale e loro realizzazione

1. Dal momento in cui un bene è iscritto nella lista del Patrimonio Mondiale, lo Stato parte deve, prendendo tutte le misure possibili e adeguate, apporre una targa commemorativa dell'iscrizione.
2. Le targhe sono destinate ad informare il pubblico nazionale e straniero che il bene che sta visitando ha un valore particolare, riconosciuto dalla comunità internazionale. Le targhe hanno anche l'obiettivo di informare il pubblico sull'esistenza della Convenzione per la protezione del Patrimonio Mondiale e sulla nozione di Patrimonio Mondiale.
3. Per la realizzazione delle targhe il Comitato del Patrimonio Mondiale ha adottato i seguenti parametri:
 - a) la targa deve essere posta in un luogo in cui sia ben visibile dai visitatori, senza nuocere all'estetica dei luoghi;
 - b) il logo del Patrimonio deve figurare sulla targa;
 - c) il testo deve menzionare l'eccezionale valore universale del bene. A tal proposito può essere utile descrivere brevemente le caratteristiche che conferiscono al bene tale valore. Gli Stati parte della Convenzione che lo desiderino possono utilizzare le descrizioni che appaiono nelle diverse pubblicazioni illustrative del Patrimonio Mondiale, che possono essere ottenute presso il Segretariato;
 - d) il testo dovrà anche far riferimento alla Convenzione e, soprattutto, all'esistenza della Lista del Patrimonio Mondiale, e al riconoscimento internazionale che l'iscrizione sulla Lista implica. Nel caso in cui i beni accolgano numerosi visitatori stranieri, è auspicabile che il testo sia redatto in più lingue.
4. Il Comitato propone il seguente testo a titolo di riferimento:

“ Il (*denominazione del sito*) figura sulla Lista del Patrimonio Mondiale a tenore della Convenzione concernente la protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO. L'iscrizione su questa Lista consacra l'eccezionale valore universale di un bene culturale o naturale al fine di proteggerlo a beneficio dell'intera umanità”.

5. Il testo può essere seguito da una breve descrizione del bene in questione.
6. Le autorità nazionali devono invitare i responsabili dei beni del Patrimonio Mondiale a utilizzare ampiamente il logo, per esempio sulla carta da lettere, sulle brochures e sulle uniformi del personale.
7. I terzi ai quali sia stato concesso il diritto di creare dei prodotti di comunicazione associati alla Convenzione del Patrimonio Mondiale e ai beni iscritti nella Lista renderanno il logo sufficientemente visibile. Essi non possono creare un logo diverso per i prodotti in questione.

ART. 32

Criteri di decisione per la concessione del logo

1. La decisione di concedere l'utilizzo del logo è strettamente collegata alla qualità e al contenuto del prodotto con cui esso è associato (non al valore commerciale o economico dei prodotti).
2. I principali criteri di giudizio da porre alla base della concessione del logo sono: il valore scientifico, culturale, educativo o artistico del prodotto proposto, collegato ai valori e ai principi del Patrimonio Mondiale.
3. Generalmente il logo non è concesso a prodotti che hanno un ridottissimo valore educativo (come magliette o souvenirs turistici). Eccezioni possono essere prese in considerazione per eventi particolari, quali incontri del Comitato per il Patrimonio e cerimonie di apposizione delle targhe.
4. Ogni decisione è presa in maniera esplicita e in stretta relazione con gli scopi e i valori espliciti e impliciti della Convenzione sul Patrimonio Mondiale.

ART. 33

Uso commerciale del logo

1. Generalmente non è consentito l'uso del logo per prodotti e materiali di soggetti commerciali al fine di mostrare che essi sostengono il Patrimonio Mondiale. Possono essere fatte eccezioni quando l'uso concorda con i principi esplicitati al comma 2 del precedente articolo 32.
2. Il Comitato per il Patrimonio riconosce, comunque, che ogni individuo, organizzazione o società è libero di pubblicare o produrre tutto ciò che si riferisce al Patrimonio Mondiale che consideri

appropriato. L'autorizzazione ufficiale rimane prerogativa esclusiva del Comitato per il Patrimonio Mondiale ed è concessa secondo le prescrizioni delle presenti Linee guida.

3. L'uso del logo da parte di terzi contraenti è normalmente autorizzato quando l'uso proposto è direttamente connesso con i siti del Patrimonio Mondiale. Tali autorizzazioni in Italia sono concesse solo previo conforme parere della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

4. L'autorizzazione ad usare il logo non può essere concessa ad agenzie di viaggio, a compagnie aeree o ad ogni altra impresa avente scopo essenzialmente commerciale. Deroche sono ammesse in circostanze eccezionali e nel caso in cui si dimostri che tale uso apporta benefici manifesti al Patrimonio Mondiale in generale o a specifici beni di esso. Queste domande di utilizzo richiedono un'approvazione a tenore delle presenti Linee guida e, in Italia, il previo conforme parere della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

5. E' espressamente vietato al Segretariato dell'UNESCO, alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e ai funzionari che vi prestano servizio accettare qualunque pubblicità, alcun viaggio o altre offerte promozionali da parte di agenzie di viaggio o altri soggetti in cambio o come compenso per l'utilizzo del logo.

6. Il Segretariato si assicura che il Fondo del Patrimonio Mondiale riceva una congrua frazione dei profitti commerciali ricavati dall'uso del logo a scopo commerciale. A tal fine esso deve concludere un contratto o un'altra forma di accordo che precisi la natura dell'intesa su cui si basa il progetto e l'entità degli apporti finanziari da devolvere al Fondo.

Le autorità nazionali si assicurano che i loro beni o il Fondo del Patrimonio Mondiale ricevano una congrua frazione dei profitti e precisano i termini degli accordi su cui si basano i progetti e la ripartizione dei benefici. In Italia tali compiti spettano esclusivamente alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

7. In ogni caso d'uso commerciale, i costi relativi al personale del Segretariato dell' UNESCO, della Commissione Nazionale Italiana o delle altre parti coinvolte sono completamente a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione all'uso del logo per l'intera durata delle attività concordate.

ART 34

Partenarati con sponsors (Sponsorship)

1. La scelta di sponsors per la fabbricazione di prodotti destinati a larga diffusione dovrà attenersi ai criteri enunciati:

- a) nelle *Direttive concernenti la cooperazione dell'UNESCO con le fonti private di finanziamento extrabudgetarie* (.....)
- b) nelle *Direttive concernenti la mobilitazione di fondi privati e i criteri di selezione di eventuali partners: proposte del Direttore Generale* (.....)
- c) nelle eventuali direttive complementari sulla ricerca di fondi che il Comitato per il Patrimonio Mondiale potrebbe emanare.

2. Il carattere necessario di questi prodotti è esplicitato e giustificato mediante rapporti scritti redatti in conformità alle eventuali prescrizioni del Comitato per il Patrimonio Mondiale.

ART. 35

Responsabilità

1. Gli Stati parte della Convenzione prendono ogni misura necessaria per impedire al loro interno l'utilizzo del logo non conforme alle presenti disposizioni.

Gli Stati membri sono invitati ad utilizzare la legislazione nazionale, compresa quella sui marchi commerciali. L'Italia applica, conseguentemente, la propria legislazione nazionale in materia.

Capo II

ART. 36

Autorizzazione delle autorità nazionali

1. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO può concedere l'utilizzo del logo a un soggetto nazionale a condizione che il progetto, sia esso nazionale che internazionale, concerna unicamente beni del patrimonio mondiale che si trovano sul territorio italiano.

La decisione della Commissione Nazionale deve essere conforme agli Orientamenti e ai Principi qui enunciati.

2. Gli Stati parte sono invitati a trasmettere al Segretariato i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per le questioni legate all'utilizzo del logo. In Italia l'organo competente per concedere l'utilizzo del logo del patrimonio mondiale per progetti concernenti beni sul territorio italiano è unicamente la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, P.zza Firenze 27, 00186 Roma.

ART. 37

Autorizzazioni che necessitano un controllo della qualità e del tenore

1. Ogni richiesta di autorizzazione all'uso del logo che necessiti un controllo della qualità e del tenore è sottoposta alla seguente procedura:

- a) la richiesta scritta indicante l'obiettivo dell'uso del logo, la durata e la validità territoriale dell'uso del logo è fatta pervenire al Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale;
- b) il Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale è autorizzato a concedere l'uso del logo conformemente agli *Orientamenti e Principi*. Per i casi non previsti o non sufficientemente disciplinati dagli *Orientamenti e Principi*, il Direttore rinvia la questione al Presidente del Comitato che, per i casi più complessi, può, a sua volta, rinviare la questione al Comitato per la decisione finale. Un rapporto annuale sugli usi autorizzati del logo è presentato al Comitato del Patrimonio Mondiale;
- c) l'autorizzazione all'uso del logo concernente prodotti di grande diffusione per un periodo di tempo indeterminato dipende dall'obbligo del produttore di consultare le autorità dei paesi competenti per i beni coinvolti e di assicurarsi del loro previo assenso.
- d) Il Segretariato dell'UNESCO e la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO non si fanno carico di alcun costo per l'espletamento della procedura di autorizzazione da parte delle autorità nazionali. Il Segretariato deve ricevere prova della concessione dell'autorizzazione e dei termini dell'accordo delle autorità nazionali. Il testo dell'accordo, che deve essere approvato anche dal Comitato, è redatto in una delle due lingue ufficiali dello stesso o nella lingua del paese interessato (in Italia, in italiano).
- e) Nei casi in cui l'approvazione dell'uso del logo necessiti un controllo della qualità e del tenore del progetto, essa è effettuata dagli Stati Membri utilizzando il formulario annesso alle presenti linee guida (Allegato 4)
- f) Le autorità nazionali hanno trenta giorni di tempo a partire dalla data di ricezione per approvare l'accordo. Trascorso tale termine, l'accordo si ritiene tacitamente approvato a meno che, nei trenta giorni dalla data della ricezione, l'autorità nazionale non si sia esplicitamente riservata un diverso ragionevole termine. .

- g) I testi sono forniti alle autorità nazionali in una delle due lingue ufficiali del Comitato o nella lingua ufficiale (o in una delle lingue ufficiali) dello Stato Membro nel quale si trovano i beni. L'utilizzo della lingua è concordato tra le parti parti.
- h) Dopo aver esaminato e aver espresso parere favorevole, il Segretariato può stabilire un accordo di partenariato.
- i) Se il Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale ritiene che una proposta d'uso del logo sia inaccettabile, il Segretariato informa per iscritto la parte richiedente del parere negativo.

ART. 38

Diritto degli Stati parte di esercitare un controllo di qualità

1. L'autorizzazione ad utilizzare il logo è inseparabilmente legata alle condizioni secondo le quali le autorità nazionali possono esercitare il controllo di qualità sui prodotti ai quali il logo è associato.
2. Gli Stati parte della Convenzione sono i soli soggetti autorizzati ad approvare il tenore (immagini e testo) di ogni prodotto recante il logo del Patrimonio Mondiale concernente beni che si trovano sul loro territorio. In Italia l'organo competente è la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. (Allegato 6)
3. Gli Stati parte che proteggono legalmente il logo effettuano successivi controlli sull'uso dello stesso.
4. Altri Stati parte possono scegliere di esaminare gli usi proposti o indirizzare queste proposte al Segretariato. Gli Stati parte designano un'autorità nazionale appropriata e informano il Segretariato sulla loro intenzione di esaminare gli usi proposti e di determinare gli usi inappropriati. In Italia, l'unico soggetto competente è la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
5. Il Segretariato tiene una lista delle autorità nazionali responsabili.

TITOLO VI

Utilizzo del logo UN DESD

Capo I

ART. 39

Definizione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 46 a 52 del presente testo il logo UN DESD promuove iniziative e attività relative al programma “UN Decade of Education for Sustainable Development” proclamato per il periodo 2005-2014 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite al fine di sensibilizzare governi e società civili di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta, valorizzando il ruolo che in tale percorso è rivestito dall’educazione.
2. Il logo UNDESSED è il seguente:



3. L’UNESCO ha il compito di coordinare e promuovere le attività del DESD. In Italia l’organo referente delle attività collegate al Decennio è la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.
4. Il Decennio è indicato in Italiano con l’acronimo DESS, “Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile”.

ART. 40

Forme di utilizzo del logo UN DESD

1. L’utilizzo del logo UN DESD è, in linea di principio, concesso per le seguenti attività promozionali:

- a) informazione
- b) raccolta di fondi
- c) uso commerciale

ART. 41

Uso del logo UN DESD per informazione

1. Usi del logo per informazione sono quelli principalmente illustrativi, non destinati alla raccolta di fondi e che non perseguono scopi commerciali.
2. Tutti i soggetti interessati a utilizzare il logo UN DESD per attività di informazione devono richiedere l'autorizzazione all'UNESCO per il tramite della Commissione Nazionale Italiana. Essi devono fornire:
 - a) una scheda sintetica di identificazione (membri, obiettivi, etc.)
 - b) indicazioni relative ai tempi e alle modalità dell'organizzazione richiedente di uso che si intendono fare del logo.
3. Prima dell'utilizzo per scopi di informazione, il soggetto richiedente deve far pervenire all'UNESCO, debitamente firmata, la dichiarazione liberatoria allegata alle presenti Linee guida (All. 5-6).

ART. 42

Uso del logo UN DESD per attività di raccolta di fondi

1. Gli usi del logo UN DESD finalizzati alla raccolta fondi sono quelli volti a raccogliere risorse per coprire i costi di attività relative al DESD.
2. Sono autorizzati all'uso del logo UN DESD soltanto enti e associazioni non commerciali.
3. I soggetti interessati ad utilizzare il logo UN DESD al fine di raccogliere fondi devono richiedere apposita autorizzazione all'UNESCO per il tramite della Commissione Nazionale Italiana, allegando:
 - a) una scheda anagrafica dell'organizzazione richiedente (membri, obiettivi, etc.);
 - b) indicazioni sui luoghi e tempi di utilizzo del logo;

- c) indicazioni relative al budget;
- d) un piano economico sull'utilizzo dei fondi raccolti;
- e) indicazione dei luoghi dove si svolgerà l'attività di fund-raising;

4. Prima che il logo sia utilizzato allo scopo di raccogliere fondi, il soggetto richiedente deve far pervenire all'UNESCO, debitamente firmata, la dichiarazione liberatoria allegata alle presenti Linee guida (Allegati 9 e 10).

ART. 43

Uso del logo UN DESD da parte di soggetti commerciali

1. Gli usi del logo da parte di soggetti commerciali sono quelli intrapresi da soggetti commerciali o che sono volti ad ottenere profitti individuali o societari.
2. Tutti i soggetti commerciali interessati ad usare il logo UN DESD devono richiedere l'autorizzazione all'UNESCO, per il tramite della Commissione Nazionale Italiana. La richiesta deve illustrare:
 - a. la natura della società o dell'impresa;
 - b. gli usi del logo;
 - c. i nomi dei paesi/territori in cui il logo sarà utilizzato,
 - d. la natura dei prodotti e/o servizi che sono forniti e/o venduti in quelle aree;
 - e. in che modo i prodotti e/o i servizi possono contribuire a diffondere i principi e i valori del DESD;
 - f. quali profitti i soggetti prevedono di ottenere dall'uso del logo UN DESD
 - g. l'ammontare del budget, fornendo indicazioni di rimborsi e royalties o contributi che i soggetti prevedono di devolvere ad attività locali, nazionali o internazionali per la preparazione del DESD o per promuovere le attività del DESD.
3. Prima che il logo sia usato da un soggetto commerciale, è necessario che sia firmato un contratto con l'UNESCO. In particolare, tali contratti devono includere disposizioni concernenti la dichiarazione di liberatoria prevista dall'art. (...). Essi devono anche prevedere i termini precisi e le condizioni d'uso del logo, incluse le informazioni sopra elencate. Tali contratti devono contenere anche le *Condizioni Generali di Contratto delle Nazioni Unite*.

ART. 44

Responsabilità

1. Tutti i soggetti autorizzati all'uso del logo UN DESD per i fini indicati dagli articoli da 40 a 43 devono accettare le seguenti disposizioni specificate nella dichiarazione liberatoria:
 - a) il soggetto deve assicurare che le attività saranno condotte nel rispetto del diritto applicabile e garantire che siano assunte misure appropriate per coprire i rischi derivanti da tali attività;
 - b) deve essere esclusa ogni responsabilità dell'UNESCO e della Commissione Nazionale per l'UNESCO;
 - c) il soggetto deve tutelare e proteggere l'UNESCO, la CNI e i loro funzionari da ogni azione che potrebbe essere intrapresa contro di loro come conseguenza dell'uso del logo.
2. Quando il logo è usato da un soggetto commerciale, le disposizioni relative alla dichiarazione liberatoria fanno parte integrante del contratto previsto dall'articolo 43, c.3.
3. La dichiarazione liberatoria e i contratti debitamente firmati devono pervenire all'UNESCO prima dell'avvio delle attività alle quali si riferiscono.

ART. 45

Forme di disponibilità del logo UN DESD

1. Salvo diverse indicazioni fornite dall'UNESCO, il logo può essere ottenuto in hardcopy da esddedade@unesco.org o scaricato dal sito internet dell'UNESCO DESD (<http://www.unesco.org/education/desd>).

ART. 46

Richiesta di informazioni sul logo UN DESD

1. Ogni richiesta di informazione sull'uso del logo e sull'UN DESD deve essere rivolta a:

Section for Education for Sustainable Development (ED/PEQ/ESD)

Division for the Promotion of Quality Education,

UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

Fax : 33 1 45 68 56 35 – email : esddedade@unesco.org – web : www.unesco.org/education/desd.

TITOLO VII

Riconoscimento con attribuzione e utilizzo del logo italiano DESS

Capo I

ART. 47

Definizione

1. Il logo DESS certifica in Italia le iniziative, i progetti e gli eventi che contribuiscono in maniera significativa a realizzare gli obiettivi del Decennio dell'educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS, 2005-2014).

2. Il logo DESS è il seguente:



ART. 48

Autorizzazione all'uso del logo DESS

1. Il riconoscimento di un'iniziativa come appartenente alle attività italiane del Decennio dell'educazione allo Sviluppo Sostenibile con assegnazione del logo è conferito dal Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, sentiti i pareri del Comitato scientifico DESS e del Segretario Generale dell'UNESCO

2. La richiesta per il riconoscimento di un'iniziativa come appartenente al Decennio dell'educazione allo Sviluppo Sostenibile deve essere presentata al responsabile dell'Ufficio DESS presso la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Questi valuta la sussistenza dei requisiti formali e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede ad inoltrare la richiesta al Comitato

DESS e, acquisito il parere di quest'ultimo, al Presidente della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

3. Il riconoscimento con attribuzione del logo italiano DESS è conferito al fine di incentivare la visibilità e la conoscenza del programma del Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile, di promuovere una maggiore sensibilizzazione ai valori e ai principi del DESS e delle attività unesca e di valorizzare le migliori esperienze italiane che contribuiscono in maniera significativa a diffondere i principi e realizzare gli obiettivi del DESS.

ART. 49

Soggetti autorizzati a richiedere il riconoscimento con assegnazione del logo DESS

1. Possono richiedere il riconoscimento di un'iniziativa come appartenente al DESS con assegnazione del logo i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici e privati;
- b) scuole, università e istituti di formazione;
- c) associazioni e fondazioni;
- d) organizzazioni governative e organizzazioni non-governative.

2. Il richiedente deve evidenziare l'eticità delle attività svolte e dimostrare un impegno e un interesse concreto e costante per le tematiche dello sviluppo sostenibile.

ART. 50

Attività, scopi e finalità di utilizzo

1. Il riconoscimento con attribuzione del logo italiano DESS può essere richiesto dai soggetti individuati al precedente articolo 48 per le seguenti attività:

- a) progetti formativi
- b) eventi e manifestazioni
- c) convegni
- d) materiale didattico

e) master e corsi di formazione promossi dalle Università di noto prestigio, anche internazionale

f) pubblicazioni

2. Tali attività hanno per oggetto tematiche relative allo sviluppo sostenibile e devono rispettare i principi e i valori del DESS, quali enunciati nell'*Implementation Scheme* e nella Dichiarazione di *Impegno Comune* che indicano le linee d'azione prioritarie della campagna italiana per il Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS), promossa dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

3. Il riconoscimento con attribuzione del logo DESS può essere richiesto per fini promozionali e informativi relativi alle attività, ai principi e alle finalità del Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile. A tale scopo, le attività per le quali si richiede il riconoscimento sono atte a garantire e promuovere ampia visibilità al logo italiano DESS.

ART. 51

Modalità di richiesta del riconoscimento

1. Per richiedere il riconoscimento di un'iniziativa come appartenente al DESS, con assegnazione del logo italiano DESS - reperibile sul sito www.unescodes.it - occorre compilare l'apposito modulo da richiedersi alla Commissione Nazionale Italiana . (Allegato)

2. La domanda, da inviarsi alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, Piazza di Firenze, 27 - 00186 ROMA, deve essere accompagnata da:

a) una dettagliata descrizione del progetto, delle sue finalità e modalità di realizzazione;

b) indicazioni sulle forme di utilizzo del logo previste;

c) un curriculum sintetico del soggetto richiedente che evidenzi l'eticità delle attività svolte;

d) una dichiarazione di adesione all'*Impegno comune* di cui al precedente articolo 49 comma 2.

ART. 52

Criteri e tempi per la concessione del riconoscimento e assegnazione del logo italiano DESS

1. Le iniziative delle quali si chiede il riconoscimento sono valutate sulla base della loro coerenza e del pieno rispetto degli orientamenti forniti dall'*Implementation Scheme*, dalla dichiarazione di *Impegno Comune* e dei seguenti principi cardine del DESS:

- a) carattere innovativo - soprattutto con riferimento a metodologie e materiali utilizzati;
- b) legame con il contesto culturale/territoriale di riferimento;
- c) capacità di affrontare le varie dimensioni dello sviluppo sostenibile evidenziandone l'interdipendenza;
- d) stimolo alla collaborazione/integrazione tra competenze diverse;
- e) presenza di elementi di partecipazione;
- f) presenza di meccanismi di valutazione della qualità e dell'impatto dell'iniziativa;
- g) finalità educativa e non meramente informativa (diffusione culturale, promozione di valori, formazione di competenze, induzione di comportamenti virtuosi...).

2. In linea di principio il riconoscimento con assegnazione del logo italiano DESS è conferito ad attività senza scopo di lucro e di durata circoscritta. La durata dell'attività per cui si richiede il riconoscimento è esplicitamente specificata.

3. Nel caso di iniziative "di lunga durata" è necessario trasmettere gli opportuni aggiornamenti, relativi sia allo stato d'avanzamento del progetto che all'utilizzo del logo, ogni volta vi siano sviluppi di rilievo e, in ogni caso, almeno ogni 6 mesi.

4. Per quanto concerne i Master, si contraddistinguono per il prestigio dei docenti e per il coinvolgimento degli studenti in tirocini formativi presso enti/istituzioni del settore e in esperienze pratiche, preferibilmente nel quadro di accordi con altre istituzioni o Università di primario rilievo, nazionale ed internazionale. La Università o gli Istituti di formazione devono dimostrare di essere da tempo impegnate, sia a livello di didattica e di ricerca, sia con progetti concreti, nelle tematiche sociali, della cooperazione culturale e dello sviluppo sostenibile.

- 4. La richiesta di riconoscimento con attribuzione del logo per eventi, manifestazioni, convegni e progetti formativi è effettuata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività per la quale lo si richiede.

5.

ART. 53

Protezione, controllo e revoca

1. La tutela del riconoscimento con attribuzione del logo italiano DESS è competenza esclusiva della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
2. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, concluso l'evento, richiede una relazione finale che renda conto dell'effettivo utilizzo del logo italiano DESS. La Commissione Nazionale può prevedere specifici indicatori di risultato e, se del caso, richiedere relazioni a stato di avanzamento dell'iniziativa.
3. La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO può revocare il riconoscimento con attribuzione del logo italiano DESS in qualsiasi momento:
 - a) in presenza di elementi, originari o sopravvenuti, atti a screditare l'eticità dell'iniziativa o del richiedente;
 - b) in caso di mancato rispetto dei principi UNESCO DESS;
 - c) in caso di utilizzo del logo in contrasto con le finalità e caratteristiche dell'iniziativa o del DESS.
4. Nei casi previsti dal comma 2. la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO può intentare la conseguente azione per danno.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54

Foro competente

1. Per ogni azione derivante da uso improprio o illegittimo del nome, dell'acronimo, dei loghi e dei nomi di dominio internet dell'UNESCO e della CNI in Italia sarà competente il foro di Roma. Ogni atto redatto a tenore delle presenti Linee guida si intende faccia automaticamente riferimento a quanto previsto nel presente articolo.

ART. 55

Altri loghi dell'UNESCO

1. In caso di istituzione di nuovi loghi o altri simboli relativi ad attività o programmi dell'UNESCO si intendono immediatamente recepite le eventuali norme che l'Organizzazione ritenga di emanare per disciplinare il loro uso. Ogni anno si intendono, quindi, recepite le disposizioni relative agli anni internazionali proclamati dalle Nazioni Unite o dall'UNESCO. I loghi specifici di singole manifestazioni e programmi possono essere assoggettati a forme di concessione diversa stabilite volta per volta.
2. Analogamente sono automaticamente applicabili le normative o le indicazioni che l'UNESCO abbia ritenuto di fornire per loghi, marchi o segni distintivi, in uso al momento dell'entrata in vigore delle presenti Linee guida e, per qualunque motivo, da esse non richiamate. L'utilizzo dei loghi relativi ad attività limitate nel tempo si intende possibile solo entro il periodo previsto.
3. In Italia, di regola, il referente per l'utilizzo di loghi specifici di programmi UNESCO è la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

ART. 56

Procedure interne alla Commissione Nazionale Italiana. Silenzio-Assenso

1. Il Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO è incaricato di dare esecuzione e applicazione alle presenti Linee guida emanando, se del caso, le disposizioni volte a regolare le singole procedure e le necessarie attività del Segretariato della Commissione Nazionale. In tale ambito il Segretario Generale, in caso di coinvolgimento nell'attività decisionale di membri della Commissione Nazionale Italiana o di esperti o di comitati da essa designati, ha facoltà di stabilire dei termini entro i quali essi debbano produrre risposta. Decorso il termine fissato dal Segretario Generale può essere dato corso alle ulteriori fasi di procedimento.
2. Il Segretario generale designa i responsabili dei relativi procedimenti.
3. Il Segretario Generale valuta l'opportunità e le forme della pubblicazione sul sito internet della Commissione degli esiti, dei procedimenti relativi a quanto previsto dalle presenti linee guida e pone in essere le necessaria attività.

Allegato 1 (Articolo 4)

Canoni grafici elaborati per i loghi dal Segretariato dell'UNESCO

Allegato n 2 (Articolo 16)

Formulario per la richiesta di uso del nome e del logo dell'UNESCO in caso di Patrocinio (Inglese)

Part 1. To be completed by those who request the use of UNESCO's name and logo
Name of the proposed activity:
Start and End Date of the proposed activity:
Venue of the proposed activity:
Name and Address of the organization:
Name and Address of the contacting person:
Nature of the organization & its official and legal Registration Number
Please provide a full description of the proposed activity
Please indicate on what material the requested UNESCO logo will be used:
(for example: invitation letters, printed programmes, banners, websites, etc.)

Please give information on the scale of the proposed activity
(for example: is it international and regional significance or is it sub-regional or national scope?)
Please indicate the number of participants and the key audience of your proposed activity
(for example: are they researchers/scientists/academia; teachers/educators/trainers; students/youth; politicians/decision makers/civil servants; or development agencies such as NGOs and IGOs)
Please elaborate on the media visibility of your proposed activity
(for example: will there be any media coverage; and if, in which media and at what level)
Please explain your proposed activity's relevance to UNESCO's strategic objectives
Please indicate if there are opportunities for UNESCO Secretariat or UNESCO National Commission in your country to actively participate in your activity
Signed by:
Dated:

****Please send this form, together with your brief covering letter, to the National Commission for UNESCO in your country.**

Part 2. To be completed by the Secretariat of UNESCO
Date received by the Office of the Director-General:
Reference Number:

Allegato 3 (Articolo 16)

Formulario per la richiesta di uso del nome e del logo dell'UNESCO in caso di Patrocinio (Francese)

Partie 1. A remplir par ceux qui demandent l'usage du nom et du logo de l'UNESCO
Nom de l'activité proposée :
Dates de début et de fin de l'activité proposée :
Lieu de l'activité proposée :
Nom et adresse de l'organisme:
Nom et adresse de la personne à contacter :
Nature de l'organisme & numéro d'enregistrement officiel et légal
Veillez donner une description complète de l'activité proposée

Veillez indiquer sur quel type de matériel sera utilisé l’emblème de l’UNESCO dont l’utilisation est demandée :
(par exemple : lettres d’invitation, programmes imprimés, bannières, sites Web, etc.)
Veillez donner des informations sur l’ampleur de l’activité proposée
(par exemple: revêt-elle une importance internationale et régionale ou a-t-elle une portée sous-régionale ou nationale ?)
Veillez indiquer le nombre des participants et le public cible clé de votre activité proposée
(par exemple : s’agit-il de chercheurs/scientifiques/universitaires ; enseignants/éducateurs/formateurs ; étudiants/jeunes ; politiciens/décideurs/fonctionnaires, ou d’organismes de développement tels qu’ONG et OIG ?)
Veillez donner des détails sur la visibilité médiatique de votre activité proposée
(par exemple : y aura-t-il une couverture médiatique et, dans l’affirmative, dans quels médias et à quel niveau ?)
Veillez expliquer la pertinence de votre activité proposée au regard des objectifs stratégiques de l’UNESCO
Veillez indiquer les possibilités pour le Secrétariat de l’UNESCO ou la commission nationale pour l’UNESCO de votre pays de participer activement à votre activité
Signé par :
Date :

****Veillez envoyer ce formulaire, accompagné d'une brève lettre d'envoi, à la commission nationale pour l'UNESCO de votre pays.**

Partie 2. A remplir par le Secrétariat de l'UNESCO
Date de réception par le Cabinet du Directeur général :
Numéro de référence :

Allegato 4 (Articolo 21)

Scheda sintetica per la richiesta di patrocinio della Commissione nazionale italiana per l'UNESCO

Parte 1. Da compilarsi a cura del richiedente l'uso del nome, dell'acronimo e del logo dell'UNESCO.
Nome dell'attività proposta:
Data di inizio e fine dell'attività proposta:
Luogo di svolgimento dell'attività proposta:
Nome ed indirizzo dell'organizzazione:
Nome ed indirizzo del referente:
Denominazione sociale e codice fiscale dell'organizzazione:
Descrivere sinteticamente l'attività proposta:

Indicare il materiale sul quale verrà apposto il logo dell'UNESCO (per esempio: lettere d'invito, opuscoli, manifesti, siti web, ecc.):
Indicare la portata dell'attività (per esempio: rilievo internazionale o regionale, sottoregionale o nazionale):
Indicare il numero dei partecipanti e la tipologia di pubblico alla quale si rivolge l'attività proposta: (per esempio: ricercatori/scienziati/accademici; professori/educatori/formatori; studenti/giovani; politici/dirigenti/funzionari; agenzie di sviluppo governative o intergovernative)
Indicare attraverso quali canali mediatici, e a quale livello, verrà pubblicizzata l'attività proposta:
Indicare la pertinenza dell'attività proposta rispetto agli obiettivi strategici dell'UNESCO:
Indicare se sia possibile un coinvolgimento attivo del Segretariato dell'UNESCO o della CNI dell'UNESCO con l'attività proposta:
Indicare altri eventuali Enti o Istituzioni che abbiano concesso il patrocinio
Indicare precedenti concessioni di patrocinio da parte dell'UNESCO o della CNI
Firma:
Data:

Allegato 5 (Articolo 21)

Dichiarazione di impegno a sottoporre alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO il materiale pubblicitario relativo ad un evento patrocinato.

Il/La Sottoscritt _____ nat a

_____ in qualità di legale rappresentate

d _____

(Soggetto organizzatore dell'evento) _____ -

(Denominazione dell'evento)

si impegna esplicitamente a sottoporre per approvazione alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, prima della stampa e/o divulgazione al pubblico, tutto il materiale pubblicitario a detto evento relativo e indicato analiticamente nell'annesso elenco.

Firma del richiedente

Allegato 6 (articolo 38)

Formulario di approvazione da parte della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO **(Francese)**

[Name of responsible national body], officially identified as the body responsible for approving the content of the texts and photos relating to the World Heritage properties located in the territory of [name of country], hereby confirms to [name of producer] that the text and the images that it has submitted for the [name of properties] World Heritage property(ies) are [approved] [approved subject to the following changes requested] [are not approved]

(delete whatever entry does not apply, and provide, as needed, a corrected copy of the text or a signed list of corrections).

Notes:

It is recommended that the initials of the responsible national official be affixed to each page of text.

The National Authorities are given one month from their acknowledged receipt in which to authorize the content, following which the producers may consider that the content has been tacitly approved, unless the responsible National Authorities request in writing a longer period.

Texts should be supplied to the National Authorities in one of the two official languages of the Committee, or in the official language (or in one of the official languages) of the country in which the properties.

Allegato 7 (Articolo 38)

Formulario di approvazione da parte della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO **(Francese)**

Formulaire d'approbation de la teneur

[**Nom de l'organisme national responsable**] formellement identifié comme responsable de l'approbation de la teneur des textes et des photos se rapportant aux biens du patrimoine mondial situés sur le territoire de [**nom du pays**], confirme par les présentes à [**nom du producteur**] que le texte et les images qu'il a soumis pour le/les biens du patrimoine mondial [**nom des biens**] sont [**approuvés**] [**approuvés sous réserve des modifications suivantes demandées**] [**ne sont pas approuvés**]

(Supprimer toute mention inutile et fournir au besoin une copie corrigée du texte ou une liste signée des corrections).

Notes:

est recommandé que le parafé du responsable national soit apposé sur chaque page de texte.

délai d'un mois à compter de leur accusé de réception est accordé aux autorités nationales pour autoriser la teneur, à la suite de quoi les producteurs peuvent considérer que la teneur a été tacitement approuvée, à moins que les autorités nationales ne demandent pas écrit un délai plus long.

Les textes devront être fournis aux autorités nationales dans l'une des deux langues officielles du Comité ou dans la langue officielle (ou dans l'une des langues officielles) du pays dans lequel se

Allegato 8 (Articolo 38)

Formulario di approvazione da parte della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO

(Italiano)

La Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, come responsabile dell'approvazione dei testi e delle foto concernenti i beni del Patrimonio Mondiale situati sul territorio italiano, conferma con la presente a [nome del produttore]

che il testo e le immagini forniti in relazione al/ai seguente/i bene/i del Patrimonio Mondiale [denominazione dei beni]

sono

[approvati]

[approvati con riserva di conformarsi alle seguenti modifiche richieste]

[non sono approvati].

Il Presidente

(Fornire, se necessario, una copia corretta del testo o una lista firmata delle correzioni).

NOTE:

Si raccomanda che la firma del responsabile nazionale sia apposta su ogni pagina del testo.

Allegato n. 9 (Articolo 42)

Dichiarazione liberatoria (Inglese)

[Form]

Waiver of Liability for the Use of the UN DESD Logo

The undersigned acknowledges that, in using the UN Decade of Education for Sustainable Development (UN DESD) logo as explained in its submission dated _____ to UNESCO, the lead agency for the Decade:

- a. the undersigned is responsible for ensuring that the activities are carried out in accordance with the applicable law and for ensuring that the appropriate insurance is maintained to cover the risks arising out of such activities;
- b. UNESCO does not assume any responsibility for the activities of the undersigned; and
- c. the undersigned shall hold harmless and defend UNESCO and its officials against any action that may be brought against UNESCO or its officials as a result of the use of the logo.

Signed _____

Date _____

When the logo is used by a commercial entity, the above provisions on waiver of liability must be incorporated into a contract to be signed by the entity.

All duly signed waiver-of-liability forms and contracts must be received by UNESCO, the lead agency for the Decade before the proposed activities are carried out.

Allegato 10 (Articolo 42)
Dichiarazione liberatoria (Francese)

[Formulaire]

Clause de dégage­ment de responsabilité pour l'utilisation du logo de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable.

Le soussigné reconnaît que, lors de l'utilisation du logo de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement durable comme explicité dans sa demande datée du _____ à l'UNESCO, l'agence chef de file pour la Décennie:

- a. Le soussigné est tenu de veiller à ce que les activités soient entreprises conformément à la loi en vigueur et s'assurer que les polices d'assurance appropriées soient prises pour couvrir les risques découlant de ces activités ;
- b. L'UNESCO n'assume aucune responsabilité pour les activités des soussignés ; et
- c. Le soussigné doit dégager de toute responsabilité et défendre l'UNESCO et ses fonctionnaires pour toute action qui pourrait être intentée contre l'UNESCO ou ses fonctionnaires du fait de l'utilisation du logo.

Signature _____

Date _____

Lorsque le logo est utilisé par une entité commerciale, les dispositions de dégage­ment de responsabilité ci-dessus doivent être inscrites dans le contrat à signer par l'entité concernée.